

La Corte,

rilevato che con atto di citazione notificato il 13/4/2007 alla spa G [redacted] (oggi spe E [redacted] [redacted]), D. M. G. [redacted] ha proposto opposizione alla iscrizione ipotecaria effettuata sull'immobile di sua proprietà, sito in [redacted], via [redacted], asserendo che la stessa era dispesa dal mancato pagamento di una cartella esattoriale mai notificata e relativa ad un preteso credito di natura sconosciuta, ammontante ad appena 916,93 euro;

che nella contumacia della convenuta, il Giudice di

**IL CASO.it**

pace di Castellammare di Stabia ha innanzitutto qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione e dopo aver ritenuto la propria competenza (rectius, giurisdizione), è passato all'esame del merito, all'esito del quale ha annullato l'iscrizione perché il credito garantito non arrivava agli 8.000,00 euro previsti come limite minimo dall'art. 77 del DPR n. 602/1973 e succ. mod.;

### **IL CASO.it**

che la spa E██████████ ha impugnato l'anzidetta statuizione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. e) bis del D. Lvo n. 546/1992 (nel testo in vigore dal 12/8/2006 per effetto della modifica introdotta dal DL n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006), in quanto il giudice a quo non aveva tenuto conto del fatto che la predetta novella aveva attribuito alle Commissioni Tributarie la cognizione di qualsiasi controversia in materia d'iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'art. 77 del DPR n. 602/1973;

che con il secondo motivo la ricorrente ha invece dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 77 del DPR n. 602/1973, in quanto il Legislatore aveva fissato il limite minimo di 8.000,00 euro solo per l'avvio della espropriazione im-

mobiliare, consentendo perciò d'iscrivere ipoteca anche per importi inferiori alla predetta soglia; che così riassunte le doglianze della ricorrente, osserva il Collegio che il D. M. ha notificato controricorso con il quale ha sostenuto l'infondatezza e, ancor prima, l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, che rivolgendosi contro una sentenza emessa dopo l'entrata in vigore del D. Lvo n. 40/2006, avrebbe dovuto essere proposta mediante appello e non con ricorso per cassazione; che quest'ultima eccezione non può essere condivisa perché nel sistema all'epoca vigente, le sentenze pronunciate sulle opposizioni all'esecuzione potevano essere impugnate soltanto con ricorso per cassazione;

#### **IL CASO.it**

che tanto puntualizzato, giova rammentare che al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all'art. 86 del DPR n. 602/1973 (che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se il fermo è stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria: C. Cass. 2008/14831 e 2009/6593), anche quelle in tema d'iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il

pagamento d'imposte o tasse (C. Cass. 2009/6594);  
che nel ricorso introduttivo la spa E[redacted] ha  
sostenuto che la controversia esulava dalla giuri-  
sdizione del giudice ordinario perché riguardava la  
legittimità o meno di un' ipoteca ex art. 77 del  
DPR n. 602/1973;

che nella memoria ex art. 378 cpc ha precisato che  
si era trattato di un'iscrizione effettuata proprio  
a garanzia di un credito di natura tributaria, come  
del resto risultava dal documento n. 3 del fasci-  
colo di primo grado del Di Maio;

che tale documento, però, non offre alcuno spunto  
sicuro, in quanto nell'indicare il titolo del debi-  
to non pagato, utilizza l'espressione "totale tri-  
buti/entrate", che per la sua equivocità non è as-  
solutamente in grado di comprovare l'erroneità del-  
la pronuncia impugnata;

#### **IL CASO.it**

che non emergendo nemmeno dagli altri atti elemento  
a favore della natura tributaria del credito, va  
pertanto confermata la sussistenza della giurisdizione ritenuta dal giudice a quo;

che il primo motivo del ricorso va, quindi, riget-  
tato al pari, d'altronde, del secondo, a proposito  
del quale basta rilevare che rappresentando un atto  
preordinato e strumentale all'espropriazione immo-

biliare, anche l'ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro;

**IL CASO.it**

che al rigetto del ricorso consegue la condanna della spa E[REDACTED] al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge;

P.Q.M.


La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna la spa E[REDACTED] al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Roma, il 16 febbraio 2010


IL CONSIGLIERE EST.



IL PRESIDENTE



IL CANCELLIERE  
Giovanni Giannattista



22 FEB 2010